

**DANNO AMBIENTALE: ULTIME SENTENZE**

Controversie derivanti dall'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal ministero dell'Ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale; riparazione del danno ambientale.

I danni ambientaliLa normativa contenuta nell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e negli artt. 239 e ss. d.lgs. n. 152/2006 non ha in realtà introdotto una nuova figura di illecito, ma si è limitata a regolare diversamente le conseguenze dell'illecito ambientale, figura che rientra in quella più ampia dell'illecito civile disciplinata dagli artt. 2043 e ss. c.c., la quale peraltro aveva già trovato speciale disciplina con l'art. 18, comma 8, l. n. 349 del 1986. In particolare, la nuova normativa, considerata la rilevanza dell'interesse leso in caso di danno ambientale, ha inteso dare prevalenza al rimedio del risarcimento in forma specifica ( bonifica e messa in sicurezza ) rispetto al risarcimento per equivalente.

Tale assunto porta ad affermare che i danni ambientali provocati prima dell'entrata in vigore del citato art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 hanno comunque determinato, in virtù della normativa generale contenuta negli artt. 2043 e ss., c.c., la nascita dell'obbligo di porvi rimedio; obbligo che oggi è definito nella sua struttura dagli artt. 239 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, applicabili anche con riferimento alle condotte poste in essere prima della loro entrata in vigore stante il carattere permanente dell'illecito di cui si discute.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 02/12/2019, n.2562 Minaccia di danno ambientale

Il reato di mancata comunicazione agli enti preposti, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale ai sensi degli artt. 242 e 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è ascrivibile al responsabile dell'evento potenzialmente inquinante e non a colui che, essendo proprietario del terreno, non lo abbia cagionato.

Cassazione penale sez. III, 20/11/2019, n.2686 Prevenzione e riparazione del danno ambientale

La messa in sicurezza di un sito, nell'ambito della prevenzione e riparazione del danno ambientale, grava sul proprietario o detentore del sito da cui si evincono i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone l'accertamento del dolo o della colpa.

Consiglio di Stato sez. IV, 07/01/2020, n.122 Omessa comunicazione del pericolo di danno ambientale

In tema di tutela ambientale, l'illecito omissivo di cui all'art. 304, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 è integrato dalla mancata comunicazione del pericolo di danno ambientale, da parte dell'operatore interessato, anche ad uno solo dei destinatari previsti dal comma 1 del cit. art. 304 nel termine di ventiquattro ore.

Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, n.29873 Attività di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Per interpretare l'art. 245, comma 2, d.lg. n. 245 del 2006 occorre richiamare i principi del diritto interno che consentono di coinvolgere anche il proprietario incolpevole nelle attività di prevenzione e di riparazione del danno ambientale. Il primo principio riguarda la responsabilità ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato da cosa in custodia. Il proprietario di un'area contaminata è custode della stessa, e dunque deve adoperarsi per impedire che dalla situazione di inquinamento derivino danni a terzi, senza potersi esimere dimostrando di non essere l'autore dell'inquinamento. Se l'area contaminata è affidata in gestione a un soggetto distinto, come nel caso di specie, la responsabilità per la custodia è solidale, salvo diversa pattuizione tra le parti interessate.

Il secondo principio riguarda la responsabilità ex art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose. Sotto il profilo che qui interessa, un'attività è pericolosa in quanto svolta su un'area contaminata. La pericolosità si manifesta sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti degli altri soggetti ammessi all'interno dell'area contaminata. Il proprietario è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Poiché il diritto alla salute e l'integrità dell'ambiente non possono ricevere una protezione più o meno efficace a seconda delle circostanze, le misure idonee a evitare il danno coincidono necessariamente

con quelle che l'art. 240 del d.lg. n. 152 del 2006 individua come misure dirette a stabilizzare la situazione e a impedire che la contaminazione si diffonda nelle matrici ambientali. T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 25/09/2019, n.831 **Danno ambientale: può essere risarcito per equivalente?** In tema di risarcimento del danno ambientale, come è noto, con l'adozione del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) il nostro ordinamento, prediligendo una matrice marcatamente "eco-centrica" – nel senso di conferire massimo rilievo all'integrità ed al recupero ambientale – ha definitivamente escluso la possibilità di risarcire il danno all'ambiente per equivalente patrimoniale, sostituendo quest'ultimo con una reintegrazione che si realizza attraverso l'adozione di misure di riparazione "primarie", "complementari" o "compensative", così come delineate dall'art. 311, sicché ad oggi, e con disposizione applicabile ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito per equivalente. Corte appello Reggio Calabria, 05/08/2019, n.660 **L'irretroattività della sanzione ambientale** La finalità della sanzione prevista dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (cosiddetta «sanzione ambientale») è esclusivamente sanzionatoria-punitiva della condotta dell'autore dell'illecito commesso in violazione degli obblighi in materia di tutela del paesaggio, per cui non è necessario l'accertamento di un danno ambientale. Infatti per il risarcimento del danno ambientale l'ordinamento prevede l'azione riparatoria di cui all'art. 18 della legge n. 349/86. Ne consegue che la stessa condotta trasgressiva delle norme a tutela del paesaggio espone l'autore a sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio — il risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 349/86 — e a sanzioni punitive con una funzione deterrente fra le quali figura la sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, tant'è che, proprio perché finalizzate alla protezione di interessi diversi, le due sanzioni concorrono tra loro. Dalla natura prettamente afflittiva e ablatoria della sanzione prevista dal citato art. 167 deriva che essa non può essere irrogata se non nel rigoroso rispetto del principio di legalità, di responsabilità e di irretroattività desumibili dagli articoli 25 comma 2 Cost. e dall'art. 7 CEDU (per il tramite dell'art. 117 comma 1 Cost.) applicabili anche a sanzioni che, pur qualificate formalmente dall'ordinamento nazionale come 'amministrative', hanno tuttavia, come in specie, natura sostanzialmente punitiva. Detta sanzione non può quindi applicarsi nel caso in cui un'opera edilizia sia stata realizzata prima che l'area sulla quale essa insiste fosse gravata dal vincolo che impone il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 20/06/2019, n.312 **Inapplicabilità della risarcibilità per equivalente** In tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 97/2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l'articolo 311 del Dlgs, 152/2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'articolo 25 della legge 97/2013, ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest'ultimo potrà, essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggiati. Nel caso in cui l'adozione delle misure di riparazione risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, vanno determinati i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione, costo da rendere oggetto di condanna nei confronti del soggetto obbligato. Cassazione civile sez. III, 27/09/2018, n.23195 **L'inquinamento di una determinata area** Il proprietario di un'area inquinata, per la quale è necessario un intervento di bonifica, non può essere ritenuto automaticamente responsabile per il mero fatto di essere il proprietario dell'area, essendo necessario, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la dimostrazione che lo stesso abbia provocato o contribuito a provocare il danno ambientale. T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 31/07/2018, n.766 **Informativa antimafia e reati spia: il traffico illecito**

di rifiuti E' legittima l'informativa antimafia emessa nei confronti di una società il cui legale rappresentante sia fratello del rappresentante di altra società colpita da interdittiva a seguito di condanna per reati connessi al traffico illecito di rifiuti, atteso che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso a tale traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso. Consiglio di Stato sez. III, 02/05/2019, n.2855 Danno ambientale: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo In materia di danno ambientale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 del d.lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. L'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose. Cassazione civile sez. un., 23/04/2020, n.8092 L'accertamento degli elementi soggettivi e oggettivi di responsabilità ambientale In materia di danno ambientale, gli artt. 192 e 311 del Codice dell'Ambiente impongono la previa verifica dell'imputabilità, a titolo di dolo o colpa, con accertamenti effettuati in contraddittorio con tutti i soggetti interessati, con individuazione della «quota» di responsabilità, alla quale rapportare l'obbligazione pecuniaria; il medesimo approccio (riscontro dell'elemento soggettivo, in contraddittorio) deve essere applicato all'azione di rivalsa ministeriale, la quale non può prescindere dal previo accertamento, in contraddittorio, della responsabilità (an), con definizione, in caso di riscontro positivo dell'elemento oggettivo e soggettivo, del quantum spettante a ciascun ente territoriale, rapportato alle rispettive responsabilità, in caso di riscontro di concorso/solidarietà. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 28/11/2018, n.994

[ DANNO AMBIENTALE: ULTIME SENTENZE ]